

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. 239 di Repertorio 2023_____

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Contratto di appalto avente ad oggetto: Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio e per il Bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante – ID 4548 - Lotto n.1. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio (10 Comuni: Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Zoagli) CIG 9449859E54 CUP D19I22001060004

---000-000---

L'anno duemilaventitre addì diciannove dicembre in una sala del Palazzo ove hanno sede gli uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono comparsi:

- il Geol. Dott. Agostino Ramella, nato a Genova (GE) il _____, C.F. _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Ambiente, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”, e
- l'Ing. Filippo Agazzi, nato a Seriate (BG) il _____, C.F.: _____, domiciliato per la carica in Via Lamarmora n.230, Brescia (BS), sede legale di APRICA S.P.A. (C.F.: e P.IVA 00802250175), della quale è Legale rappresentante e Amministratore delegato, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato

dalla Camera di Commercio di Brescia (documento digitale n. T 508738854 del 15 marzo 2023, in atti).

Di comune accordo le parti sunnominated rinunciano all'assistenza dei testimoni e dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 23 del 21 settembre 2022, come successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 36 del 2022, è stato scelto, per il Bacino della Fascia Costiera del Tigullio Occidentale, Centrale ed Orientale, di individuare, quale forma di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino stesso, il ricorso al mercato con gara ad evidenza pubblica in applicazione del D.lgs. 50/2016;
- che, ai fini del presente contratto, costituisce disciplina di riferimento:
 - la Parte IV, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale";
 - l'art. 3-bis (organizzazione territoriale) del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 148/2011, recante "Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo";
 - la L.R. n. 1/2014 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti";
 - la L.R. 12/2015 recante "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale";
 - la L.R. 20/2015 recante "Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata ed il riciclaggio";

- la L.R. 13/2023 recante “Istituzione dell’agenzia Regionale Ligure Per I Rifiuti (ARLIR) e modifiche alla Legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico Integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 501/2022 che definisce le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata nonché del tasso di riciclaggio e recupero;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 14 del 25/03/2015;
- il Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 18/07/2018;
- il Piano d'Ambito regionale di gestione dei rifiuti, che integra e coordina il Piano Metropolitano con i piani d'area delle province liguri, approvato con Deliberazione del Comitato d'Ambito n. 8 del 06/08/2018;
- che con Determinazione dirigenziale n. 2883 del 16/12/2022 il Dirigente della Direzione Ambiente – Servizio gestione risorse in rete ha approvato la documentazione tecnica e di gara, autorizzando l’avvio della procedura di affidamento per l’appalto in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la scelta del contraente per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, suddivisa in due lotti;
- che con Determinazione dirigenziale n. 900 del 19/04/2023 il Dirigente della Direzione Ambiente della Città metropolitana di Genova ha disposto

l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, APRICA S.p.A risulta iscritta nella White List della Prefettura di Brescia con provvedimento della stessa Autorità del 06 febbraio 2023;
- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, è possibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatto il recesso da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia.
- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali APRICA S.p.A. ha presentato garanzia fideiussoria n. FDI 285114/23 rilasciata il 09.05.2023 da Banca Popolare di Sondrio, per una somma garantita pari a € 3.903.575,03#, giuste le riduzioni di legge;
- che è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che con nota PEC della Città metropolitana del 22/05/2023 prot 28307 è stato richiesto l'assenso al differimento della stipula del contratto alla conclusione del periodo estivo – balneare, al fine di scongiurare il verificarsi di disservizi dovuti al subentro di un nuovo gestore in piena estate in Comuni ad alta vocazione turistico-balneare;

- che con nota PEC del 25/05/2023 (prot. Città metropolitana n. 29665 del 26/05/2023) l'Operatore Economico ha accettato il differimento della stipula;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ratione temporis vigente e le seguenti definizioni:

- Capitolato Speciale d'Appalto ("Allegato A") e relativi allegati è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- Parti sono Città Metropolitana di Genova e il gestore del servizio (di seguito anche "Gestore") che sottoscrivono il presente contratto;
- Ente territorialmente competente (ETC): Città Metropolitana di Genova o altro soggetto individuato dalla legislazione regionale pro tempore vigente per le attività di controllo e monitoraggio e/o regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR) istituita con L.R. 29 giugno 2023, n. 13, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, operante per l'intero Ambito unico regionale, con funzione altresì di funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti, inclusa la determinazione delle tariffe, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ai

sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205;;

- Servizio affidato è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente.

Articolo 2 - Accettazione delle condizioni

1. Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa e di ben conoscere e di accettare tutti i documenti contrattuali di cui all'articolo 4.

Il presente contratto si riferisce ai servizi da svolgersi presso il territorio dei Comuni indicati in epigrafe.

Articolo 3 - Oggetto e finalità

1. Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente Territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
 - c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.
3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 7, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
 - b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 4 - Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato e documenti contrattuali

1. Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 23 del 21 settembre 2022, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto ("Allegato A") e relativi allegati, firmati digitalmente dalle parti e allegati come file aventi le seguenti impronte HASH:

"0_CSA_Generale-rev_16.12.22_ver.18.pdf.p7m" SHA256:

FA41BC54FFEC62B93629C062C1C11A13A771B5B7CE288012149FFF88A964DC39

"All-1_Relazione-Illustrativa-Generale.pdf.p7m" SHA256:

8964774B0E5FA684EE79B7E587F974E4CA4B4260788BC617A4034D1E2930A92F

"All-2_L1_Relazione_Tecnico_illustrativa-BdT.pdf.p7m" SHA256:

0559D137B7818369F3D97A9E7132BECB6A2F6261605EA527D63BAD62689CF684

"All-3_L1_Determ_Importo-Base-di-Gara_def_new.pdf.p7m" SHA256:

DDB78EF2AF1F556F4FF1C3EFD43B4191B17E7F42B3C41449904C62F1E897240E

"All-4_Appendice-Indicazioni-Nuovi-Servizi.pdf.p7m" SHA256:

0C53B768D599CE006FDF97AA968052AB89E5C35AD80459B1DAC295F02EA8ED35

“All-4_Elenco-Prezzi.pdf.p7m” SHA256:

DB3B773D19A3E8621FB495A54A33BDCF4BFFC13450FB726DA91276BFD442730C

“All-5_L1_Elenco Personale_BdT.pdf.p7m” SHA256:

9704B85A5EC443EDE0AD25163D1F851CAFC0568D2A5ACA6007E911BC8322F93B

“All-6_DUVRI rev.pdf.p7m” SHA256:

0D9209321B916EAACE5EC8DFF6528A72C62EA7D6DEC05EF0A81CEA4BA12DE46E

“All-8_L1_Beni-Strumentali.pdf.p7m” SHA256:

CC95A0CD50A6AA9CBC3CF35578A806046DE9FDB8BD66BE9F3F67EBB67E1F5A06

“All-9_Penali_new.pdf.p7m” SHA256:

6B93E2A7724278FE056775316E7420BE35227D308659898F3A1FC23C7C1B551B

“All-10_L1_Rel_ex_art_34_BdT_nov_22.pdf.p7m” SHA256:

44ED6EEC9E48F958ADDF7CB70F865B9B1683A0A0096299C18A7171EEA7735D31

“All-11_Schema_Carta_dei_Servizi.pdf.p7m” SHA256:

7DE5AA443EB2D5900854D135F18428D17C8E14B4139C6825CA955D81C30A4E3F

“BdT1-Casarza Ligure.zip.p7m” SHA256:

9599694F140C42DDD1736DA91B91F4B1360CB0A6ED84164221C037A96805F181

“BdT1-Casarza Ligure_SMP_rett.pdf.p7m” SHA256:

B9BDCC7C7A392FB18BD2836CEE2B62749B812FE2826523FA70307B2DEECD701C

“BdT2-Castiglione Chiavarese.zip.p7m” SHA256:

06D81BC28BD837ED8446511DDD688DC165513BC7DB1306078517DA42BB287B5E

“BdT3-Chiavari.zip.p7m” SHA256:

F3A0B72781C42C5F410421B9A0EF2DB9F8B6D4E009C228BC6375476D8DEF48AF

BdT4-Lavagna.zip.p7m SHA256:

459C2483CCC6E95165D41BEA1ED338A5BD8A3E8212223A403558CF

52B3373568

BdT5-Moneglia.zip.p7m SHA256:

94B08D9B5FF645DF0A46EAFE74165B3FFD3937784F9F02B4EEF3B6E
A370AD2DB

BdT6-Portofino.zip.p7m SHA256:

DDD00A692D0B5F0E4988B6896D2E4C219CD204FDFD47716F2376AD
48D56EEFDC

BdT7-Rapallo.zip.p7m SHA256:

2759E755B6C429090A7FB869391D176097ECCB7C05C686AD92252E3
A0FDE184B

BdT8-Santa Margherita Ligure.zip.p7m SHA256:

C5E5032E7E36D6F38DA41B15CC3BD7F70FDC3B21C5E9D328725260
5C9B6E9CD7

BdT9-Sestri Levante.zip.p7m SHA256:

E0E15E061E67BB0F6A6FBB9926B725A1E838D1EE50CD097E68522B
F8EDE4B9A9

BdT10-Zoagli.zip.p7m SHA256:

1A83D2747A5E5A0F27EA82118EC6CED5CE3A10D4A1228B2C56D8C
D1A89F41ECF

3. Fa inoltre e comunque parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti dell'Amministrazione:

- l'Offerta tecnica e l'offerta economica d'Appalto firmate digitalmente dal contraente in sede di gara, e allegate nei file di seguito indicati con nome e relativa impronta HASH:

“1. Offerta tecnica – discrezionale.zip” SHA256:
C2638979353D336D7DC28C3F277D7D00504B0786694CA08DC30CA6
C12367D003

“3. Piano di riassorbimento.zip” SHA256:
DA17266D7D2D25BF067F25DD6F016A903546DCFE3B7A9D88EE3F44
AC84802033

“4. Ulteriore documentazione.zip” SHA256:
343A24617DA55CA80A1B31D9789F65A5321EE5992986081A0D5341A
577CA6E21

“04_ID.4548_Mod. C1_Off_LOTTO 1.pdf.p7m” SHA256:
7A99B50803E77376DEC2485E48B4911D5FD644CB5BA5046E1DE168
D7B62761B5

“05_ID.4548_Mod. C2 + tab_Off_LOTTO 1.pdf.p7m” SHA256:
287444309B1D8D6B222D7BC92EAE5E0239676EF832ABE90BB13C7D
09AFC866BE

-- tutta la documentazione di gara.

4. Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 5 - Perimetro del Servizio Affidato

1. Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle attività di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto e dai relativi allegati. Non è oggetto del presente contratto il Centro di Raccolta ed impianto di trattamento e trasferimento sito in via Do-

gali 83-85, nel Comune di Santa Margherita Ligure, come previsto dal comma 22 dell'articolo 57 del Capitolato speciale d'Appalto.

2. Città Metropolitana di Genova, come sopra rappresentata, affida a APRICA S.P.A., e per essa all'Ing. Filippo Agazzi, il quale nella precitata sua qualità accetta senza riserva alcuna, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio e per il Bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante - Lotto n.1. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio (10 Comuni: Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Zoagli) CIG 9449859E54 CUP D19I22001060004.

3. Tutti i servizi dovranno essere svolti con caratteristiche, frequenze, modalità e quantificazioni descritte nel Capitolato speciale d'appalto, offerta tecnica ed economica e allegati e secondo quanto programmato periodicamente tramite i Piani Esecutivi di cui all'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 6 - Durata dell'affidamento

1. La Città Metropolitana affida l'appalto di gestione integrata dei rifiuti per una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di consegna del servizio, che avverrà con apposito verbale, ed è prevista indicativamente per il giorno 1 febbraio 2024. Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni di stipula, per una durata pari a 5 anni. L'esercizio di tale facoltà è comunicato da Città Metropolitana di Genova all'appaltatore tramite pec in coerenza con le tempistiche della procedura di subentro di cui all'art. 27.

2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 7 - Corrispettivo contrattuale

1. Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.

2. L'importo contrattuale per la durata di 5 (cinque) anni ammonta a Euro 97.589.375,65# (diconsi Euro novantasettemilionicinquecentottantannovemilatrecentosettantacinque/65), oneri fiscali esclusi.

L'importo contrattuale è stato ottenuto applicando il ribasso d'asta del 9,66% offerto dall'Appaltatore sull'importo a base d'asta. E' fatta salva la

facoltà di rinnovo alle medesime condizioni di cui al presente articolo.

3. I corrispettivi del servizio affidato sono suddivisi per ciascun ambito tariffario secondo gli importi previsti dall'Allegato al Capitolato Speciale di appalto "Allegato A_All-3_L1_Determ_Importo-Base-di-Gara_def_new.pdf" sopra richiamato, al netto del ribasso offerto.

4. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio verrà corrisposto all'appaltatore, al netto del ribasso offerto, da ciascuno dei Comuni appartenenti al Bacino di affidamento, nella misura, nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

A tale importo si aggiungeranno i servizi opzionali che i Comuni decideranno di attivare nel corso di ciascuna annualità. Detti servizi opzionali saranno svolti al prezzo unitario previsto dai documenti di gara al netto del ribasso offerto, pari al 9,66%.

5. Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore, in particolare, lo svincolo degli importi relativi alla ritenuta del 0,50% di cui all'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, potrà avvenire soltanto in sede di liquidazione finale.

Articolo 8 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

1. L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.

2. Per le variazioni del corrispettivo trovano applicazione l'articolo 11 "Revisione prezzi" e l'articolo 13 "Variazione dei servizi" del Capitolato speciale d'appalto.
3. Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

Articolo 9 - Piano Economico Finanziario dell'Affidamento

1. Il Gestore è tenuto a trasmettere, per quanto di competenza, il Piano Economico Finanziario di Affidamento, a Città Metropolitana di Genova, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla regolazione protempore vigente, nonché la relativa documentazione che dovrà riportare, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento.
2. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di ge-

stione ovvero delle singole attività che lo compongono.

3. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

1. Le Parti, con procedura partecipata, per quanto di competenza, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 9, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

2. Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) l'Ente territorialmente competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

3. L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che

l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 11 - Istanza di riequilibrio economico finanziario

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 13, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 12 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misu-

re di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

2. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 13 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

- 1. L'Ente territorialmente competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
- 2. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Articolo 14 - Anticipazione contrattuale

1. In considerazione della durata pluriennale e dell'importo del contratto ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e delle indicazioni fornite dalla delibera ANAC n. 325 del 13 luglio 2022 al Gestore sarà riconosciuta da ciascun comune l'anticipazione del 20% del valore del contratto per far fronte alle spese necessarie all'avvio del contratto, compatibilmente con le risorse annuali stanziare per il servizio specifico. L'importo dell'anticipazione del prezzo sarà corrisposto al Gestore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di ciascun Comune. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Articolo 15 - Subappalto

1. E' previsto, ai sensi di legge, in coerenza con le indicazioni contenute nell'articolo 20 del Capitolato Speciale di appalto.

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 16 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza

1. Al presente contratto è allegato lo schema di Carta della qualità del Gestore; prima dell'avvio del servizio oggetto del presente contratto, il Gestore dovrà produrre la Carta della Qualità relativa al Servizio affidato redatta

in conformità allo schema allegato ed alla regolazione pro tempore vigente.

2. Le parti danno atto delle variazioni programmate di cui al Titolo IV del Capitolato Speciale d'Appalto art. 56 relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che daranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

3. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti presenti negli allegati al contratto.

4. Le parti si obbligano a rispettare quanto previsto dall'art. 2, comma 461 della legge 24 /12/2007 n.244, fermo restando quanto stabilito dalla normativa e dalla regolazione di settore pro tempore vigente.

5. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, la trasparenza, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Gestore, rappresentanti di Città Metropolitana e con la partecipazione delle associazioni dei consumatori.

6. Il tavolo tecnico di cui al precedente comma 5, con cadenza annuale verifica l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.

7. Non è previsto alcun compenso né rimborso spese a favore di componenti e partecipanti al citato tavolo tecnico.

8. Il contratto di servizio prevede un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nello stesso e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi che sarà recepita nella Carta di Qualità Unica del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia al Gestore, sia alle associazioni dei consumatori, con le modalità indicate nella Carta della Qualità e dei Servizi. Le modalità operative di tale monitoraggio verranno definite tra le parti in contraddittorio e recepite in apposito documento sottoscritto, ove si individueranno altresì le associazioni dei Consumatori da coinvolgere e gli importi per finanziare tale attività per l'intera durata del contratto di servizi ai sensi della lettera f) dell'art 2 comma 461 della legge 24 /12/2007 n.244.

9. E' istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra il Gestore, le associazioni dei consumatori e l'ente locale, convocata da Città Metropolitana nella quale si relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LA PARTI

Articolo 17 - Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

1. L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 18 - Ulteriori obblighi del Gestore

1. Oltre a quanto già previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nei rispettivi allegati, il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;

- f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;
- g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.
- m) prima dell'avvio del servizio oggetto del presente contratto, il Gestore dovrà produrre elenco del personale trasferito dal Gestore uscente.
- n) prima dell'avvio del servizio oggetto del presente contratto, il Gestore dovrà produrre al fine del trasferimento nella propria disponibilità dei beni strumentali:

- documentazione attestante l'accettazione dei beni strumentali di cui all'art. 43 del Capitolato Speciale d'Appalto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- attestazione circa adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l'espletamento del servizio;
- dichiarazione di presa cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento dell'affidamento.

2. Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 19 - Obblighi del Gestore

1. Il Gestore aggiorna la Città Metropolitana e i Comuni interessati in merito all'espletamento del servizio affidato e all'assolvimento degli obblighi previsti dal presente contratto secondo le modalità e i contenuti disciplinati dall'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto;
2. Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 20.
3. Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a cinque anni successivi a quello della registrazione.

4. Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

Articolo 20 - Programmi di controlli

1. L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

2. Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

3. Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

4. Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

Articolo 21 - Modalità di esecuzione delle attività di controllo

1. L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 20 e nelle modalità previste dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 22 - Poteri di controllo

1. La Città Metropolitana di Genova, con il supporto dei Comuni, espleta la sua funzione di controllo sull'attività del Gestore ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. A tal fine la Città Metropolitana dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto della Città Metropolitana di richiedere al Gestore i documenti, gli atti e le informazioni attinenti al servizio affidato, che la stessa ritenga necessari.

3. Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica.

4. L'esercizio delle attività di controllo di cui al presente articolo potrà essere utilizzata anche per la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali e per l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 23 - Penali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
2. Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 1 potranno essere applicate le penali previste dall'Allegato 9 al Capitolato Speciale d'Appalto, fatte salve quelle previste dalla regolazione pro tempore vigente, secondo le modalità e tempistiche previste dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto;
3. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.
4. L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 24 - Sanzioni

1. L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 25 - Condizioni di risoluzione

1. Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti richiamano espressamente quanto previsto dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 26 - Cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 27 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

1. L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

2. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

4. L'Ente territorialmente competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento

previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

5. L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza

6. A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

7. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente

agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 30.

8. In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le penali di cui all'Allegato al Capitolato Speciale d'Appalto "Allegato A_All-9_Penali_new.pdf.p7m".

Articolo 28 - Clausola sociale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I dati relativi al personale attualmente impiegato dai contraenti uscenti per l'esecuzione del contratto è rinvenibile nell'apposito elenco inserito nella documentazione di gara.

Articolo 29 - Trattamento del personale

1. Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

2. • Con riferimento agli articoli 36 "Personale in servizio" e 37 "Clausola sociale" del Capitolato speciale d'appalto, resta inteso che il regolare decorso del servizio così come definito dal Contratto è subordinato

alla conclusione delle procedure sindacali propedeutiche al passaggio del personale soggetto a Clausola sociale, dal Gestore uscente al Gestore entrante; procedure sindacali, in ogni caso, da finalizzarsi in tempi utili per l'assunzione e l'impiego dello stesso personale da parte dell'Appaltatore.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Garanzie

1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.
2. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il Gestore ha stipulato la polizza fidejussoria di cui in premessa, adempiendo a quanto previsto dall'articolo 18 del Capitolato speciale di appalto.
3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ente territorialmente competente del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente territorialmente competente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 31 - Assicurazioni

1. Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative secondo quanto disciplinato dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto entro la data di avvio del servizio.

Articolo 32 - Misure anticorruzione

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9/2023 e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
 - a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
 - in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
 - a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso

dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

2. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

3. Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

4. Eventuali situazioni specifiche di radicale incompatibilità tra i documenti citati ai commi che precedono e quelli propri del Gestore saranno preventivamente segnalate dall'Operatore Economico e successivamente oggetto di confronto tra le Parti.

Articolo 33 - Controversie

1. Tutte le controversie sorte tra le parti, qualunque sia la loro natura, sono di competenza del Foro di Genova.

Articolo 34 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

2. La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con

il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

Articolo 35 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

1. Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

2. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

3. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, trova applicazione l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 36 - Altre disposizioni

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Le parti richiamano altresì espressamente le seguenti clausole contenute nel Capitolato speciale di Appalto: articolo 15 “Obblighi e responsabilità”, articolo 16 “Danni”, articolo 23 “Referenti del Gestore e responsabili di zona”, articolo 24 “Penali”, articolo 25 “Esecuzione di ufficio”, articolo 26 “Risoluzione del contratto”. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni legislative che regolano la materia.

Articolo 37 - Norme e misure per l'avvio del servizio

1. In relazione alla fase d'avvio del servizio, ivi comprese la pre-organizzazione e l'entrata a regime, le Parti convengono quanto segue:

- La Sede Amministrativa e le Sedi operative di cui all'art. 41.3 del Capitolato speciale d'appalto potranno essere individuate in data anche successiva alla stipula del Contratto ma, comunque, entro 15 giorni antecedenti alla data di avvio del servizio;
- A fronte della posticipazione dell'avvio del servizio rispetto alle tempistiche ordinarie, gli automezzi di cui all'art. 39.8 del Capitolato speciale d'appalto, utilizzati nella fase di avvio operativo del servizio, dovranno essere di prima immatricolazione non anteriore a 3,5 anni. Resta fermo che, per problemi organizzativi, può essere richiesta una deroga parziale, da parte del Gestore, per i primi sei mesi dall'attivazione del servizio, per particolari e giustificati casi tecnici che prevedano un utilizzo parziale di mezzi dall'elevato contenuto tecnologico. In quest'ultimo caso l'uso di veicoli diversi dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana.
- A partire dal secondo anno di servizio, entrerà in vigore la disciplina di cui all'39.9 del Capitolato speciale d'appalto.

- I Piani Esecutivi, previsti all'art. 34.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, potranno essere presentati entro 30 giorni dalla stipula del Contratto e comunque entro l'avvio del servizio;
- La documentazione relativa alla sicurezza, prevista all'art. 30.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, potrà essere predisposta entro la data di avvio del servizio.

Resta inteso che le predette deroghe varranno per l'Appaltatore esclusivamente nei termini e modi sopra definiti .

Articolo 38 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto viene assolta, a cura della Città metropolitana, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo relativa agli allegati digitali al presente contratto viene assolta, a cura della Città metropolitana, mediante apposizione dei contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall'Ufficio Contratti. e precisamente:

- sull'Allegato A n.207 contrassegni digitali da € 16, n.: 01220284435303, 01220284435291, 01220284435280, 01220284435279, 01220284435267, 01220284435256, 01220284435245, 01220284435234, 01220284435223,

01220284435212,	01220284435201,	01220284435199,	01220284435188,
01220284435176,	01220284435165,	01220284435154,	01220284435143,
01220284435132,	01220284435121,	01220284435110,	01220284435109,
01220284435097,	01220284435085,	01220284435074,	01220284435063,
01220284435052,	01220284435041,	01220284435030,	01220284435029,
01220284435018,	01220284435007,	01220284434995,	01220284434984,
01220284434973,	01220284434962,	01220284434951,	01220284434940,
01220284434939,	01220284434928,	01220284434917,	01220284434905,
01220284434893,	01220284434882,	01220284434871,	01220284434860,
01220284434859,	01220284434848,	01220284434837,	01220284434826,
01220284434814,	01220284434803,	01220284434791,	01220284434780,
01220284434779,	01220284434768,	01220284434757,	01220284434746,
01220284434735,	01220284434723,	01220284434712,	01220284434701,
01220284434699,	01220284434688,	01220284434677,	01220284434666,
01220284434655,	01220284434644,	01220284434632,	01220284434621,
01220284434610,	01220284434609,	01220284434597,	01220284434586,
01220284434575,	01220284434564,	01220284434553,	01220284434541,
01220284434530,	01220284434529,	01220284434518,	01220284434507,
01220284434495,	01220284434484,	01220284434473,	01220284434462,
01220284434459,	01220284434448,	01220284434437,	01220284434426,
01220284434415,	01220284434404,	01220284434392,	01220284434381,
01220284434370,	01220284434368,	01220284434357,	01220284434346,
01220284434335,	01220284434324,	01220284434313,	01220284434302,
01220284434290,	01220284434289,	01220284434277,	01220284434266,
01220284434255,	01220284434244,	01220284434233,	01220284434222,

01220284434211,	01220284434200,	01220284434198,	01220284434186,
01220284434175,	01220284434164,	01220284434153,	01220284434142,
01220284434131,	01220284434120,	01220284434119,	01220284434095,
01220284434084,	01220284434073,	01220284434062,	01220284434051,
01220284434040,	01220284434039,	01220284434028,	01220284434017,
01220284434006,	01220284433994,	01220284433983,	01220284433972,
01220284433961,	01220284433950,	01220284433949,	01220284433938,
01220284433927,	01220284433915,	01220284433904,	01220284433892,
01220284433881,	01220284433870,	01220284433869,	01220284433858,
01220284433847,	01220284433836,	01220284433824,	01220284433813,
01220284433802,	01220284433790,	01220284433789,	01220284433778,
01220284433767,	01220284433756,	01220284433745,	01220284433733,
01220284433722,	01220284433711,	01220284433700,	01220284433698,
01220284433687,	01220284433676,	01220284433665,	01220284433654,
01220284433642,	01220284433631,	01220284433620,	01220284433619,
01220284433608,	01220284433596,	01220284433585,	01220284433574,
01220284433563,	01220284433551,	01220284433540,	01220284433539,
01220284433528,	01220284433517,	01220284433506,	01220284433494,
01220284433483,	01220284433472,	01220284433469,	01220284433458,
01220284433447,	01220284433436,	01220284433425,	01220284433414,
01220284433403,	01220284433391,	01220284433380,	01220284433378,
01220284433367,	01220284433356,	01220284433345,	01220284433334,
01220284433323,	01220284433312,	01220284433301,	01220284433299,
01220284433287,	01220284433276,	01220284433265,	01220284433254,
01220284433243, 01220284433232 emessi il 03/10/2023.			

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dei servizi oggetto del contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive quaranta pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA' METROPOLITANA di GENOVA

Geol. Dott. Agostino Ramella

(Direttore Direzione Ambiente)

APRICA S.P.A.

Ing. Filippo Agazzi

(Rappresentante Legale di APRICA S.P.A.)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Città metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il Geol. Dott. Agostino Ramella, nato a Genova (GE) il _____, C.F. _____, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Direttore della Direzione Ambiente, in rappresentanza e per conto della Città metropolitana di Genova, e*
- l'Ing. Filippo Agazzi, nato a Seriate (BG) il _____, C.F.: _____, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio,*

ma in qualità di rappresentante legale di APRICA S.P.A. (C.F. e P.IVA 00802250175), avente sede legale in Brescia (BS), Via Lamarmora n.230, delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io, Segretario Generale, presso la sede dell'Ente in data diciannove dicembre duemilaventitré procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina